



# COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA AL TRANSITO

**Allegato "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 18/11/2009**

**Modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2011**

**Modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2016**

NOTA: gli articoli modificati dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2016 sono di colore differente dal nero.

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali:
  - STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI “VIENOVE–TRESE–COSTAGRASSA”, appartenente alla classe di transitabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
  - STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI “FONDI-FONTANINO”, appartenente alla classe di transitabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
  - STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI “VISELLO”, appartenente alla classe di transitabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
  - STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI “GAS-LAVI-PIANA-BELLINE-CERCOLDO-NUOVA DEI DOSSI-ROCCOLONE-GOBBIE-GNERE-DELLE CHIESE”, appartenente alla classe di transitabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
  - **STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI “CHIESE (SAPILÙ)”, appartenente alla classe di transitabilità IV, situata nel Comune di Preseglie.**
2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di “pubblica utilità”.
3. L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

## **Art. 2 – Soggetto gestore**

1. Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco).

## **Art. 3 – Chiusura con cartello**

1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del soggetto gestore.

## **Art. 4 – Ordinanza di chiusura**

1. Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

## **Art. 5 – Pubblico transito**

1. Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

## Art. 6 – Domanda di autorizzazione al transito

1. La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.
2. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

## Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

1. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore alla presentazione della domanda, durante gli orari di apertura degli uffici comunali, e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
2. Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:
  - a) l'intestatario del permesso;
  - b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di **quello indicato sulla carta di circolazione del mezzo**, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
    - discendente ed ascendente di primo grado
    - collaterale di primo grado (coniuge).
3. **Il permesso abilita il soggetto richiedente al transito sulle strade agro-silvo-pastorali utilizzando un solo veicolo.** Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, **come da carta di circolazione**, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.
4. L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.
5. Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:
  - A1) **residenti e nativi nel Comune o affittuari degli immobili situati nel territorio comunale;**
  - A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
  - A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
    - B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
    - B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate<sup>1</sup>;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 ( Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

## **Art. 8 – (soppresso)**

## **Art. 9 – Registro permessi**

1. La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

## **Art. 10 – Mezzi autorizzati al transito**

1. Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).
2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 24/12/1969, n. 990.

## **Art. 10-bis – Pagamento per il rilascio del permesso**

1. Il rilascio di ciascun permesso di autorizzazione al transito è subordinato al pagamento annuale di EURO 5,00 per i proprietari o affittuari di immobili o terreni serviti dalla strada

---

<sup>1</sup> La Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti.

(per i soggetti di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 7 il pagamento annuale è di EURO 2,00 per ogni veicolo indicato sulla domanda) e per i residenti sul territorio comunale; per tutti gli altri soggetti il rilascio del permesso è soggetto alle seguenti tariffe EURO 2,00 transito giornaliero, EURO 8,00 transito settimanale, EURO 15,00 transito mensile, EURO 40,00 transito annuale.

### Art. 11 – Limiti di transito

1. Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.
2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità <sup>2</sup>	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 <sup>3</sup>	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

### Art. 12 – Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

1. In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli 8, 11 e 12.
2. In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo articolo 16.

### Art. 13 – Esenzioni ai limiti di transito

1. Sono esenti da ogni limitazione:
  - gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
  - gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie

<sup>2</sup> La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

<sup>3</sup> Comprensivo di banchina 0,5 m

Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi identificabili con apposito contrassegno);

- i soggetti che hanno la residenza in immobili serviti dalle strade agro-silvo-pastorali solo per raggiungere le rispettive proprietà, mentre dovranno munirsi del permesso negli altri casi di utilizzo.

#### **Art.14 – Sanzioni**

1. Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/1992, n. 285 come modificata dal Decreto Legislativo 10/09/1993, n. 360 e relativo regolamento di attuazione.
2. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da EURO 150,00 ad EURO 750,00 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale.
3. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da EURO 150,00 ad EURO 300,00. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.
4. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

#### **Art. 15 – Periodo di validità delle autorizzazioni**

1. Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;
  - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
  - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
  - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
  - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;
2. Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

#### **Art. 16 – Polizza fidejussoria**

1. La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

## **Art. 17 – Manifestazioni**

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.
2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

## **Art. 18 – Competizioni**

1. Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

## **Art. 19 – Vigilanza**

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato, **Guardie Particolari Giurate (ittico venatorie ambientali)** sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

## **Art. 20 – Danni**

1. Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 21 – Manutenzione**

1. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.
2. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.
3. L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.
4. Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, sulla base delle diverse categorie d'utenza.
5. **I soggetti di cui alla categoria d'utenza A1 (art. 7, comma 6) dovranno prestare la loro opera per l'esecuzione della manutenzione annuale della strada agro-silvo-pastorale che serve le relative proprietà, dette opere si riassumono in operazioni di rimozione di sassi dalla sede stradale, di pulizia delle canalette e cunette e del taglio di siepi e ramaglie che invadono la sede stradale.**

## **Art. 22 – Convenzione**

1. Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

## **Art. 23 – Classificazione**

1. La classificazione di cui al comma 2 della Legge Regionale n. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.
2. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.
4. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.
5. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

## **Art. 24 – Giornata delle strade**

1. Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.
2. (soppresso)

## **Art. 25 – Controlli**

1. La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.
2. Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 12, 16 e 18.




# Planimetria



**COMUNE DI PRESEGLIE**  
**Provincia di**  
**Brescia**

Via Roma, 56 Cap.: 25070  
 Tel.: 0365.842.21  
 Fax: 0365.824.351  
 E-mail: [comune.preseglie@numeric.it](mailto:comune.preseglie@numeric.it)



## LEGENDA:

- STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI "VIENOVE-TRESE-COSTAGRASSA", appartenente alla classe di transiabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
- STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI "FONDI-FONTANINO", appartenente alla classe di transiabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
- STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI "VISELLO", appartenente alla classe di transiabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
- STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI "GAS-LAVI-PIANA-BELLINE-CERCOLDINO", appartenente alla classe di transiabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
- NUOVA DEI DOSSI-ROCCOLONE-GOBBIE-GNERE-DELLE CHIESE, appartenente alla classe di transiabilità III, situata nel Comune di Preseglie;
- STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI "CHIESE (SAPILÙ)", appartenente alla classe di transiabilità IV, situata nel Comune di Preseglie.

